

(N. 243)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1979

Modificazione dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, statuisce che le prestazioni ai superstiti sono estese al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta « posteriormente alla data di entrata in vigore » della suddetta legge.

L'importante innovazione apportata al precedente ordinamento, comportante l'erogazione delle pensioni e dei trattamenti indiretti o di reversibilità in favore dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, estende i predetti benefici, alle stesse condizioni previste per la moglie del dipendente o pensionato, al marito della dipendente o pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, ossia a decorrere dal 18 dicembre 1977.

Il termine temporale di decorrenza sancito dalla legge di cui sopra ha determinato una discriminazione tra cittadini, secondo la quale un uomo rimasto vedovo il giorno 18 dicembre 1977 avrà diritto alle provvidenze in questione, mentre tale diritto sarà negato all'uomo rimasto vedovo il 17 dicembre 1977 o in data precedente.

Poichè tale situazione, nel porre in esame un principio di parità tra l'uomo e la donna, lede in forma lampante il principio costituzionale della parità di ogni cittadino di fronte alla legge discriminando di fatto schiere di persone a causa del termine di cui innanzi, con il presente disegno di legge si chiede la modifica della norma.

Per le suddette ragioni si propone all'approvazione degli onorevoli senatori la seguente modifica.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta. I benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge ».